


**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 534
DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI**



Oggetto: Affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria del canale Ciappetta-Camaggio in agro di Andria e Barletta.
Autorizzazione pagamento parcella professionale Avv.to Sabino Persichella per parere pro-veritate.

L'anno duemilatredici il giorno 14 del mese di DICEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Unico con Deliberazione della Giunta Regionale 04.07.2011 n. 1484, D.P.G.R. n. 701 del 04.07.2011 e D.G.R.P. 28.12.2011 n. 1128 e successivo D.P.G.R. 23.01.2013 n. 22, assistito dal segretario verbalizzante e su proposta del Direttore di Area competente, adotta la seguente deliberazione;

PREMESSO che per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto è stata nominata apposita Commissione giudicatrice;

PRESO ATTO che nel corso della seduta del 02.12.2013, essendo sorti alcuni dubbi circa l'ammissibilità di n. 2 Imprese alla successiva fase della gara in argomento, la Commissione di gara ha ritenuto opportuno richiedere un parere pro-veritate ad un Legale di fiducia dell'Ente;

CONSIDERATO che l'Avv.to Sabino Persichella si è reso disponibile a fornire il citato parere e per il quale ha richiesto un compenso onnicomprensivo di € 2537,60;

RITENUTO congruo il preventivo di spesa presentato dal citato Professionista;

ASSUNTI i poteri di cui alla delibera della Giunta regionale 04.07.2011 n. 701, D.P.G.R. 28.12.2011 n. 1128 e successivo D.P.G.R. 23.01.2013 n. 22;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. E' affidato all'Avv.to Sabino Persichella - Via Principe Amedeo 197 BARI - l'incarico di redigere un parere pro-veritate così come richiesto dalla Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori in argomento;
3. Impegnare la spesa di cui al punto 2. che precede sul competente capitolo delle Uscite - Bilancio 2013;
4. L'Area finanziaria resta incaricata dei successivi adempimenti contabili;
5. Dichiarare il presente deliberato urgente ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. n. 4 del 13.03.2012;

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Rag. Maria De Chirico

IL DIRIGENTE AREA GEST.MANUT.
(Dott.Ing. Giovanni Marinelli)



IL COMMISSARIO
Dott. Giuseppantonio STANCO

G. Stanco

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria Luisa Congedo)

Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 17/12/2013 dove
resterà pubblicato fino al giorno 23/12/2013

IL SEGRETARIO :Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO

Maria Luisa Congedo



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2013 Codice Mecc.: 1 01 09 03

Capitolo: 5470 - Spese legali

Centro di
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1744 Stato: Provvisorio Data: 16/12/2013

Provvedimento:

Soggetto: PERSICHELLA SABINO
VIA PRINCIPE AMEDEO 197 - 70100 - BARI (BA)
Codice Fiscale: PRSSBN71C27A662B Partita IVA: 05216520725

Oggetto: Parere pro-veritate per pagamento parcella professionale affidamento progettazione esecutiva lavori manutenzione straordinaria Ciappetta-Camaggio

Previsione Iniziale:	220.000,00
Variazioni:	87.000,00
Previsione Assestata:	307.000,00
Impegni Assunti:	293.153,27
Disponibilità:	13.846,73
Impegno con il presente Atto:	2.537,60
Disponibilità Residua:	11.309,13

Il Responsabile

Il Direttore dell'Area Finanziaria

CONS. BONIFICA TERRE D'APULIA	
B A R I	
17 DIC. 2013	
Protocollo.....	5623
Area.....	GEST. MANUT.

Consorzio di Bonifica Terre D'apulia – Bando di gara per appalto integrato con aggiudicazione tramite procedura aperta e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi al ripristino della continuità idraulica della lama badessa. **PARERE**

1) Premesse e quesiti

Con deliberazione Commissariale del Commissario Unico del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, mi è stato chiesto di esprimere parere a riguardo alla conformità di due delle offerte presentate per la procedura in oggetto relativamente alla prescrizione di cui al punto 2.2. del Disciplinare di gara.

In particolare il quesito attiene al rispetto della prescrizione in merito al possesso dei requisiti economici e tecnici per i progettisti, e segnatamente al requisito del "personale".

Stando alla rappresentazione fornita dalla stazione appaltante le due ditte avrebbero indicato "nella dichiarazione soggetto progettista" ciascuna "solo n.2 Professionisti (componenti di società di progettazione)".

1.- Si chiede quindi se "così come risulta dal disciplinare al punto 2.2 "Personale" il numero di quattro professionisti è da riferirsi a tutti (liberi professionisti singoli o associati, società di ingegneria) oppure solo ai raggruppamenti temporanei previsti

dall'art.90 comma 1 lett. g) del Codice dei contratti".

2.- Un secondo quesito riguarda la possibilità di riesaminare le domande di gara di tutti gli altri partecipanti sulla scorta delle conclusioni del presente parere.

3.- In ultimo la stazione appaltante chiede se sia possibile ammettere *"una impresa che indichi solo i nominativi di due professionisti dichiarando che il gruppo di progettazione, in caso di aggiudicazione definitiva, sarà composto da un numero totale di 6 unità"*.

* * * * *

2) Risposta al Quesito n.1

L'appalto in oggetto rientra nella categoria dell'appalto integrato di cui all'art. 53, c. 3 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Tale fattispecie si caratterizza per il fatto che il progetto esecutivo è affidato all'impresa aggiudicataria essenzialmente al fine di far compiere ad un unico soggetto, l'appaltatore, le scelte di dettaglio: l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato dovrà redigere il progetto esecutivo in conformità al progetto definitivo e, conseguentemente, garantirne la realizzazione.

Negli appalti di progettazione ed esecuzione gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione.

La citata disposizione consente all'impresa priva dei requisiti di



qualificazione per la progettazione, la più ampia libertà nell'individuazione della forma di collaborazione professionale che intende effettuare con il progettista. Ciò in quanto, a differenza delle gare di incarichi di progettazione, nell'appalto integrato i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara, come di recente confermato dall'AVCP nel Parere n.91 del 22/05/2013.

* * * * *

Orbene, in linea con il dettato normativo di cui al citato art.53, comma 2, lett.b) del Codice degli appalti, il bando di gara ha previsto, al punto III.2.2) *“Capacità economico-finanziaria e tecnica”* che *“i concorrenti dovranno essere in possesso di qualificazione per la progettazione esecutiva –categoria VII della Tariffa professionale dell’Ordine degli Ingegneri ed Architetti. Qualora il concorrente non sia in possesso dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione, deve possedere i requisiti per i progettisti ovvero dovrà avvalersi di progettisti qualificati ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione”*.

Alla stessa stregua il disciplinare di gara al punto 2.2 alla voce *“Requisiti economici e tecnici per i progettisti (indicati o associati)”* dispone: *“Personale: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprensente i soci attivi, i*

5

dependenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'Ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari ad almeno due volte le unità stimate per lo svolgimento della progettazione, stimandosi in almeno 2 unità necessarie per lo svolgimento dell'incarico di progettazione".

Specifiche prescrizioni in merito alla composizione del gruppo di progettazione sono, invece, indicate dal Disciplinare per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.90, comma 1, lett.g) del codice.

Orbene la lettura delle norme di gara porta ad evidenziare che per ciò che concerne i progettisti il disciplinare definisce il numero minimo di componenti del gruppo di progettazione nella misura di due unità.

Alla luce di tale precisa previsione della *lex specialis* un gruppo di progettazione composto da soli due progettisti è sufficiente a soddisfare la richiesta della stazione appaltante -"stimandosi in almeno 2 unità necessarie per lo svolgimento dell'incarico di progettazione".

Quanto alla dimostrazione della capacità tecnico professionale dei

5/

progettisti, il disciplinare prevede, invece, che la stessa sarà valutata con riferimento al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni che deve essere pari ad almeno due volte le unità stimate per lo svolgimento della progettazione -2-, vale a dire almeno 4 unità.

Tale requisito, come emerge dall'Allegato B) al bando, andava semplicemente dichiarato in sede di presentazione dell'offerta.

Ed invero il punto 6) del richiamato Allegato B) richiede tra le dichiarazioni rese dal concorrente quella relativa ai requisiti tecnico organizzativi per partecipare alla gara: *"che i professionisti indicati per l'attività di progettazione sono in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale richiesti dal disciplinare di gara e hanno svolto, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione definitiva/esecutiva secondo le categorie e gli importi minimi stabiliti dal bando di gara e dal disciplinare di gara medesimi"*.

Alla luce di quanto sin qui detto è possibile fornire la risposta al quesito richiesto nel senso che se le due ditte hanno indicato almeno due progettisti, le stesse devono essere ammesse alla gara.

Quanto alla dichiarazione resa in relazione al requisito di capacità tecnico professionale in merito al numero medio annuo di personale impiegato negli ultimi tre anni, sarà cura della stazione appaltante verificare, in caso di aggiudicazione, la veridicità della dichiarazione resa in autocertificazione, ed assumere nel caso in cui la stessa non risulti veritiera, le conseguenti determinazioni.

4

9

3) Risposta al Quesito n.2

E' riconosciuta la facoltà per la Commissione di riesaminare le domande pervenute sulla base delle conclusioni del presente parere nel rispetto del principio di *par condicio* e massima partecipazione dei concorrenti.

4) Risposta al Quesito n.3

Quanto al terzo quesito non si riesce a comprendere in quale parte della domanda sia stato assunto l'impegno che *"il gruppo di progettazione, in caso di aggiudicazione definitiva, sarà composto da un numero totale di sei unità"*.

L'Allegato B) al Disciplinare, più volte richiamato, si limita infatti a richiedere l'indicazione dei nominativi dei professionisti che svolgeranno materialmente i servizi di progettazione, senza prevedere che tale dato possa essere variato a seguito della definitiva aggiudicazione, fermo restando che il numero minimo di progettisti, per quanto sin qui detto, non può essere inferiore a due unità.

* * * * *

Il presente parere, reso per incarico dell'Ill.mo Commissario straordinario unico per i Consorzi di bonifica di Ugento Li foggj, Terre d'Apulia, Stornara e Tara e del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo Dott.Giuseppantonio Stanco, consta di 6 pagine, compresa la presente.

Bari, 11 novembre 2013

Avv. Sabino Persichella

